

Ritiro gratuito dei mini-raee ‘uno contro zero’ Come e dove?

Il **Ministero dell’ambiente**, con apposito **Decreto n. 121** approvato il 31 maggio u.s. di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e **pubblicato ieri in GU n. 157 del 7-7-16**, ha adottato il **Regolamento** recante le **modalità semplificate per il ritiro gratuito da parte dei distributori dei Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche di piccolissime dimensioni**, nonché i **requisiti tecnici** per il deposito preliminare alla raccolta dei medesimi Rifiuti.

Tale Regolamento interministeriale, **in vigore a decorrere dal 22 luglio 2016** ed emanato come è noto ai sensi dell’art. 11 commi 3 e 4 vigente D.Lgs n. 49/2014 e ss. (Attuazione Direttiva 2012/19/UE sui RAEE), disciplinerà pertanto la procedura per la raccolta gratuita nei punti vendita dei distributori dei **RAEE di dimensioni esterne inferiori a cm 25, provenienti dai nuclei domestici e conferiti dagli utilizzatori finali senza dover acquistare equivalenti AEE**, in ragione del criterio **“uno contro zero”**.

In sostanza **il nuovo DM n. 121/2016**, oltre a stabilire l’iter per il conferimento dei piccolissimi RAEE da parte dei consumatori finali, definisce anche **i requisiti tecnici per allestire l’area di ritiro di tali Rifiuti all’interno dei locali del punto vendita o nell’immediata prossimità**, nonché per perfezionare il deposito preliminare dei Rifiuti ritirati e trasportarli sino ad un centro di raccolta o ad un impianto di trattamento.

L’obbligo di ritiro (senza obbligo di acquisto di altre apparecchiature) riguarda le attività con superficie di vendita degli AEE al dettaglio di almeno 400 mq. (**non** quindi i piccoli esercizi, come richiesto da Confesercenti per le evidenti difficoltà oggettive).

Per quanto concerne **l’ambito applicativo del Regolamento (art. 2 DM 121)**, si conferma anzitutto che **l’obbligo di raccolta gratuita dei mini-RAEE** in ragione di **“uno contro zero”** sussisterà **per i soli distributori con superficie di vendita AEE al dettaglio pari o superiore a 400 mq.**, mentre le aziende con area commerciale inferiore a tale limite avranno facoltà di ottemperare al ritiro gratuito dei Rifiuti medesimi su base volontaria pur non essendo obbligate.

Restano viceversa **esclusi** dalla sfera di applicazione del DM 121/16 i c.d. **RAEE professionali**, vale a dire i Rifiuti non provenienti da nuclei domestici, così come si conferma che il ritiro dei RAEE di dimensioni esterne superiori a cm 25 continuerà ad essere disciplinato ai sensi del combinato disposto tra l’art. 11 commi 1 e 2 D.Lgs 49/14 ed il DM 65/10 e ss..

Riepilogando in sintesi, per quanto attiene in particolare alle **procedure semplificate (artt. 4 e 5 DM 121)** per il ritiro gratuito dei RAEE di piccolissime dimensioni provenienti dai nuclei domestici, **occorre ricordare quanto segue:**

- le aziende distributrici interessate dovranno **informare espressamente gli utilizzatori finali**, con modalità di immediata percezione (ad es. tramite affissione di avvisi leggibili ad hoc nei locali commerciali), circa la gratuità del conferimento-ritiro dei mini-RAEE senza l’obbligo di acquistare equivalenti apparecchiature od altra merce. A tal fine i distributori stessi promuoveranno **campagne informative o di sensibilizzazione**, nonché iniziative commerciali incentivanti o premiali, **avvalendosi eventualmente delle rispettive Associazioni di categoria;**

- il ritiro gratuito dei piccolissimi RAEE sarà eseguito **all'interno dei locali del punto di vendita del distributore, oppure in altro luogo situato in prossimità immediata dello stesso**, purché di pertinenza dell'esercizio;
- presso tale sito di conferimento-ritiro dei mini-RAEE l'impresa renderà disponibili agli utilizzatori finali **uno o più contenitori liberamente fruibili**, adeguatamente segnalati e chiaramente riconducibili all'intenzione del distributore cui afferiscono;
- **i recipienti destinati ai mini-RAEE**, qualora collocati all'interno del punto vendita, dovranno essere **preferibilmente prossimi all'ingresso o all'uscita dell'esercizio**, mentre in caso contrario dovranno essere almeno situati in una circoscritta e pavimentata pertinenza del medesimo, al riparo da agenti atmosferici e comunque ricollocabili a fine giornata all'interno dei locali. **NB:** i contenitori in argomento dovranno essere predisposti in modo da garantire che il conferimento-ritiro dei mini-RAEE abbia luogo **in condizioni di sicurezza e senza rischi per l'ambiente e la salute umana**, nonché riportare visibilmente l'indicazione delle tipologie di Rifiuti conferibili;
- il distributore, al fine di preservare l'integrità dei piccolissimi RAEE raccolti, garantirà in ogni caso la **separazione dei pericolosi dai non pericolosi**, adottando altresì ogni precauzione ritenuta idonea ad evitarne il furto, il danneggiamento ed il deterioramento, nonché a prevenire la fuoriuscita di eventuali sostanze pericolose;
- l'azienda eseguirà **con cadenza periodica lo svuotamento dei recipienti** situati nel luogo di conferimento-ritiro dei mini-RAEE ed il successivo raggruppamento degli stessi nel luogo di deposito preliminare, **compilando di volta in volta l'apposito modulo di carico e scarico** (reperibile presso le sedi dell'Associazione);
- sarà cura della medesima impresa distributrice **custodire per tre anni i moduli di carico e scarico** debitamente sottoscritti e contrassegnati da un apposito numero progressivo, nonché accluderli in copia al **documento di trasporto** (reperibile presso le sedi dell'Associazione).

NB: è appena il caso di segnalare che **i distributori potranno rifiutare** al cliente il ritiro di un mini-RAEE **soltanto qualora tale Rifiuto rappresenti un rischio per la salute e la sicurezza** del personale aziendale per motivi di contaminazione, **oppure risulti palesemente privo dei suoi componenti essenziali** e contenga a sua volta rifiuti diversi dai RAEE.

In tale ipotesi di rifiuto motivato **l'utilizzatore finale**, al fine di garantire il corretto smaltimento del pur piccolissimo Rifiuto di AEE, **dovrà eseguire personalmente il conferimento** ai sensi dell'art. 12 comma 4 D.Lgs n. 49/2014 e ss., vale a dire **consegnandolo al competente Centro di raccolta** che provvederà alla gestione secondo le modalità condivise tra le Associazioni firmatarie dell'Accordo di programma di cui all'art. 15 comma 3 lett. c) medesimo D.Lgs 49/14.

Per quanto riguarda inoltre i **requisiti tecnici per il deposito preliminare (art. 6 DM 121)** alla raccolta dei RAEE di piccolissime dimensioni ritirati dai distributori, **si evidenzia quanto di seguito illustrato.**

- le aziende distributrici che già effettuino il ritiro dei RAEE ordinari secondo il criterio dell'"uno contro uno" avvalendosi di un determinato deposito preliminare, potranno utilizzare il **medesimo deposito** anche per la raccolta dei mini-RAEE in ragione dell'"uno contro zero";

- tali Rifiuti saranno raggruppati presso l'apposito luogo, **allestito presso il punto di vendita o nelle immediate vicinanze ed avente le seguenti caratteristiche:**

- a) *non essere accessibile da parte di soggetti terzi non autorizzati;*
- b) *essere dotato di pavimentazione;*
- c) *essere dotato di un'area di deposito dei RAEE protetta dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura o recinzione anche mobili;*

d) essere allestito in modo tale da assicurare che RAEE pericolosi rimangano distinti da quelli non pericolosi, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 187 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

e) essere allestito in modo tale da assicurare l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose.

- il deposito preliminare alla raccolta dei piccolissimi RAEE dovrà essere eseguito **in condizioni di sicurezza**, a norma dell'art. 11 comma 2 D.Lgs 49/14, senza creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora od inconvenienti acustici ed olfattivi, né danneggiare il paesaggio ed i siti di particolare interesse;

- il **prelievo dei mini-RAEE** dal sopra descritto luogo aziendale di deposito preliminare ed il contestuale trasporto ai luoghi di raccolta verranno effettuati **ogni semestre, o in alternativa ogni tonnellata di quantità raggruppata**, salvo restando che la durata complessiva del deposito stesso non potrà superare i dodici mesi.

Per quanto attiene infine ai **requisiti tecnici per il trasporto (art. 7 DM 121)** dei RAEE di piccolissime dimensioni ritirati e depositati in base alle modalità sopra illustrate, si conferma in primo luogo che **l'impresa distributrice – oppure un'azienda terza di trasporto che operi in suo nome – trasferirà tali Rifiuti dal luogo di raggruppamento sino ai seguenti siti:**

a) un centro accreditato di preparazione per il riutilizzo di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

b) un centro di raccolta di cui all'articolo 12, comma 1 lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

c) un centro di raccolta o di restituzione organizzato e gestito dai produttori che abbiano istituito sistemi individuali o collettivi di gestione dei RAEE, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, a condizione che i sistemi individuali o collettivi abbiano previamente stipulato apposita convenzione con il distributore e che il trasporto abbia ad oggetto solo ed esclusivamente i RAEE gestiti per il tramite di quel sistema;

d) un impianto autorizzato al trattamento dei RAEE ai sensi della vigente disciplina.

Tale operazione di trasferimento dei mini-RAEE, subordinata alla preventiva iscrizione del distributore o del terzo trasportatore **nell'Albo nazionale dei Gestori ambientali** di cui all'art. 212 D.Lgs n. 152/2006 e ss. (Codice ambiente) nella cat. 3-bis dell'art. 8 comma 1 lett. c) DM n. 120/2014 e ss. (Reg. Albo), sarà accompagnata dal sopra richiamato **documento di trasporto** (reperibile presso le sedi) numerato e redatto in conformità all'apposito modello **in tre esemplari** (una copia per il distributore, una per il trasportatore ed un'altra per il centro di raccolta od impianto di trattamento), nonché debitamente corredato dai predetti **moduli di carico e scarico** (moduli reperibili presso le sedi).

NB: l'azienda di distribuzione o l'eventuale impresa di trasporto che operi in nome della prima dovrà comunque **adempiere al vigente onere di tenuta del Registro di carico e scarico** dei rifiuti ex art. 190 D.Lgs n. 152/2006 e ss. (Codice ambiente), **custodendo per tre anni le copie dei documenti di trasporto concernenti i trasferimenti dei mini-RAEE**, effettuati dal luogo di raggruppamento sino al centro di raccolta/impianto di trattamento.